

Regolamenti del 31 maggio 2016

Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca, ex art. 9 del Regolamento di accesso agli atti formati e detenuti dall'Autorità del 31 maggio 2016

L'AUTORITA'

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante " *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* " e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l'articolo 25 comma 1, ove è previsto che " *il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura* ";

Visto il regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità, approvato con delibera del Consiglio del 31 maggio 2016 e in particolare l'art. 9, ove è stabilito che il rilascio di copia degli stessi è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e della quota fissa di ricerca determinato dall'Autorità;

Ritenuto di dover regolamentare i costi ed i diritti di ricerca per l'estrazione di copie di atti e documenti, richiesti a seguito di esercizio del diritto d'accesso nell'ambito dei procedimenti di competenza dell'ANAC, incluso il procedimento di cui all'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90;

EMANA

il seguente Regolamento

Art.1

1. L'estrazione di copie in formato cartaceo di atti e documenti è sottoposta a rimborso nella misura di Euro 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di Euro 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.

2. Per gli importi inferiori a Euro 0,50 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.

3. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. La spedizione è di norma effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle Poste italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il richiedente provvederà al pagamento contrassegno dell'importo complessivo (spese di spedizione più i costi di rimborso fotocopie).

4. Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti già archiviati in formato non modificabile, è dovuto il solo diritto di ricerca. Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in base al co.1. Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui il rilascio di copia della documentazione avvenga mediante il trasferimento degli atti su supporto di memorizzazione (CD).

5. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.

6. I diritti di ricerca di cui all'art. 25, co. 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono pari a Euro 12,50 per ogni singola richiesta.

Art. 2

1. Le somme relative ai costi e diritti indicati all'art. 1 devono essere corrisposte mediante versamento sul c/c bancario intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., via del Corso, n. 232, 00186 Roma, IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - CODICE BIC/SWIFT: PASCITMMROM, con causale: rimborso accesso legge n. 241/1990. Approvato dal Consiglio nell'Adunanza del 31 maggio 2016

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9 giugno 2016

Il Segretario, Maria Esposito

Regolamento in formato pdf